

STATUTO**ARTICOLO N. 1**

E' costituita un'Associazione Scientifica di rilevanza nazionale denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL FEGATO - A.I.S.F. ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata "A.I.S.F. ETS", con sede legale in Roma, in Via Giovanni Nicotera n. 24, Codice Fiscale n. 97088670589, di seguito l'"Associazione". L'Associazione è retta dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle vigenti norme di Legge in materia.

**ARTICOLO N. 2**

L'ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizzate mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuata e stabilita nel successivo art. 3 del presente statuto sociale.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Sono inoltre escluse dalle sue finalità istituzionali lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale abituale ad eccezione di quelle svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), nonché ogni forma di tutela sindacale degli associati e/o di terzi e, comunque, lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di qualsiasi altra attività sindacale.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

**ARTICOLO N. 3**

L'Associazione si ispira al principio generale fondamentale di autonomia e indipendenza sia dell'ente che dei suoi legali rappresentanti.

L'Associazione si ispira, altresì, ai criteri ed ai principi che guidano in campo internazionale le attività della "European Association for the Study of the Liver (EASL)".

L'Associazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale di cui alle lettere h) relativa alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale e alla lettera g) relativa alla formazione universitaria e post universitaria, dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e persegue i seguenti scopi:

1. Promuovere e sviluppare i contatti informativi e gli interscambi di informazioni scientifiche sulle ricerche epatologiche effettuate sia in Italia che all'Estero, contribuendo al miglioramento del loro livello.

2. Promuovere ed eseguire ricerche di base ed applicate sul fegato, sulle sue malattie e sulla loro prevenzione e sui modi di diagnosi precoce e di cura.

3. Promuovere, diffondere ed attuare lo studio relativo all'epatologia, la prevenzione e la terapia delle malattie epati-

che, ed il miglioramento dell'assistenza epatologica in Italia.

4. Promuovere ed organizzare la raccolta dei fondi necessari per lo sviluppo delle ricerche epatologiche.

5. Promuovere ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento professionale, studi multicentrici, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici.

6. Promuovere ed organizzare attività formativa permanente nei confronti dei Soci con programmi annuali di attività formativa ECM.

7. Elaborare linee guida in collaborazione con altre società, enti ed organismi scientifici.

8. Pubblicizzare i risultati della propria attività, sia nei confronti dei Soci che di terzi, mediante la pubblicazione di testi, sia nella forma di riviste a carattere periodico che in quella di monografie, sia gratuitamente che a pagamento, diffuse in forma cartacea e/o in formato elettronico.

9. Collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche.

L'Associazione potrà, per il raggiungimento dei suoi fini, patrocinare iniziative epatologiche esterne, promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni, stipulare accordi, convenzioni e simili, di collaborazione e scambio con Enti nazionali e/o internazionali, nonché compiere qualunque operazione ed assumere qualsivoglia iniziativa, senza esclusione alcuna, sia ordinaria che straordinaria, che sia riconducibile direttamente o indirettamente alla propria attività o diretta comunque al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione pone in essere adeguati sistemi di verifica della qualità e del tipo delle attività svolte.

L'Associazione è dotata di un proprio sito web istituzionale che dovrà essere costantemente aggiornato.

L'Associazione dovrà pubblicare sul sito web ogni informazione, ritenuta di interesse per i Soci, ovvero per i terzi, relativa all'Associazione e ai suoi organi nonché l'attività scientifica da questa svolta.

Sul sito web istituzionale dovranno in ogni caso essere pubblicati:

- la composizione degli organi in carica;
- i Bilanci preventivi;
- i Bilanci dell'esercizio;
- lo statuto;
- il Regolamento;
- il Codice Etico;
- l'elenco degli eventuali incarichi retribuiti;
- le pubblicazioni di carattere scientifico realizzate.

Le attività, gli eventi, le pubblicazioni AISF, verranno di-

vulgate attraverso il sito web dell'Associazione e nelle altre forme e modalità di volta in volta decise dal Comitato Coordinatore.

#### **ARTICOLO N. 4**

Sono Soci Ordinari dell'Associazione le persone fisiche, italiane e straniere, di ambo i generi, di indiscussa condotta morale e professionale, che operano come provati cultori della disciplina epatologica nel campo della ricerca e/o in quello dell'attività professionale, nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, che siano in regola con il versamento delle quote associative e dei contributi straordinari e che osservino le norme indicate nel presente Statuto e nel Regolamento interno dell'Associazione.

Ogni Socio Ordinario ha diritto a un voto.

Il Comitato Coordinatore, su richiesta del soggetto interessato, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, può nominare e revocare Soci Sostenitori, determinandone la durata, persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati, che abbiano significativamente aiutato l'Associazione nel conseguimento delle sue finalità istituzionali, anche attraverso l'erogazione di contributi liberali e di finanziamenti a fondo perduto.

I Soci Sostenitori hanno diritto di partecipare alle Assemblee, ma senza diritto di voto.

I Soci hanno diritto di avere dal Comitato Coordinatore notizie sullo svolgimento dell'attività dell'Associazione e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, previa preventiva richiesta, da indirizzare al Comitato Coordinatore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec, ovvero ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, da inoltrare almeno 20 giorni liberi precedenti la data stabilita per la consultazione.

#### **ARTICOLO N. 5**

L'Associazione tiene il registro dei Soci.

L'ammissione a Socio Ordinario avviene su domanda compilata e sottoscritta dall'interessato, controfirmata da due Soci Ordinari presentatori che conoscano personalmente l'aspirante Socio garantendone il possesso dei requisiti statutari, accettata dal Comitato Coordinatore e si perfeziona contestualmente al versamento della quota associativa.

La qualità di Socio Ordinario si perde per morte, per dimissioni, per decadenza accertata dal Comitato Coordinatore e per radiazione deliberata anch'essa dal Comitato Coordinatore. La delibera riguardante la radiazione di un Socio deve essere deliberata dal Comitato Coordinatore all'unanimità e può essere adottata esclusivamente per indegnità o per grave violazione dello Statuto.

#### **ARTICOLO N. 6**

Sono Organi dell'Associazione :

- L'Assemblea dei Soci.
- Il Comitato Coordinatore.
- Il Segretario.
- il Collegio Sindacale.

Tutti i componenti degli organi dell'Associazione, al fine della loro eleggibilità, devono essere dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia e indipendenza da interessi personali e/o da condizionamenti di terzi, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse.

Tutti i componenti del Comitato Coordinatore si adoperano per prevenire situazioni di conflitto d'interessi con il proprio lavoro e il proprio ruolo. Nel caso in cui loro stessi, il coniuge, o i componenti del nucleo familiare, abbiano eventuali interessi, anche di natura economica, nelle attività o nelle decisioni di propria competenza, ne informano il Comitato Coordinatore e il Collegio Sindacale.

Ciascun componente del Comitato Coordinatore deve dare immediata notizia agli altri membri del Comitato e al Collegio Sindacale di ogni eventuale interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, astenendosi dalla discussione e dalla votazione.

Spetta al Comitato Coordinatore disciplinare la dichiarazione e la regolamentazione degli eventuali conflitti di interesse. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito ad eccezione dei componenti del Collegio Sindacale qualora non siano Soci dell'Associazione.

#### **ARTICOLO N. 7**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Segretario almeno una volta l'anno entro il mese di Marzo; in tale riunione si procede anche al rinnovo delle cariche dell'Associazione ed all'approvazione del Bilancio dell'esercizio e del Bilancio preventivo.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Inoltre il Comitato Coordinatore convoca una Riunione Istituzionale, normalmente nella stagione autunnale, a carattere monotematico.

L'Assemblea deve altresì essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei membri del Comitato Coordinatore o dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Segretario almeno quindici giorni prima della riunione mediante avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a tutti i Soci e mediante affissione di apposito avviso presso la sede legale e pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Anche quando l'avviso di convocazione indichi il luogo in cui

si tiene l'adunanza, è ammessa la possibilità che le assemblee si tengano con tutti o parte degli intervenuti collegati in videoconferenza o teleconferenza o con altri similari sistemi di comunicazione elettronica, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento dei Soci e che:

- sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano messi a disposizione di tutti gli aventi diritto i necessari collegamenti telematici per discutere ed esprimere il diritto di voto;

senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dal Comitato Coordinatore.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare e il luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia della prima che della seconda convocazione, se prevista.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario, anche non Socio, nominato dal presidente dell'Assemblea e devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi.

La votazione per l'elezione degli organismi statutari deve

avvenire a scrutinio segreto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

Non è ammesso il voto per delega.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

#### **ARTICOLO N. 8**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

1. discutere e deliberare sul Bilancio dell'esercizio e sul Bilancio preventivo;
2. nominare i membri del Comitato Coordinatore;
3. nominare i componenti del Collegio Sindacale, fissandone l'eventuale compenso;
4. nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, fissandone l'eventuale compenso;
5. stabilire, su proposta del Comitato Coordinatore, l'ammontare delle quote sociali nonché gli eventuali contributi straordinari;
6. deliberare sui programmi, sugli indirizzi e sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
7. approvare e modificare il Regolamento interno dell'Associazione;
8. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
9. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Coordinatore.

- in sede straordinaria:

1. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Coordinatore.

#### **ARTICOLO N. 9**

Il Comitato Coordinatore ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'organizzazione, l'attività e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale, economico e finanziario sia ordinario che straordinario;
- c) predisporre il Bilancio dell'esercizio ed il Bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- d) procedere all'ammissione dei Soci Ordinari ed alla nomina

dei Soci Sostenitori, previo accertamento della sussistenza dei relativi requisiti;

e) procedere periodicamente alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

f) predisporre il Regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;

h) istituire e sopprimere sedi secondarie ed uffici;

i) nominare e revocare delegati e comitati a livello regionale, stabilendone i relativi compiti e la loro durata;

j) nominare un Comitato Scientifico, che può essere anche composto da tutti o parte i membri del Comitato Coordinatore, con lo scopo, tra l'altro, di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;

k) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Segretario.

Il Comitato Coordinatore può avvalersi della collaborazione di consulenti, di commissioni consultive o di studio, nominate dal Comitato stesso, composte da Soci e non Soci, determinandone compiti, poteri e durata.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Coordinatore è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, a meno che il presente Statuto non preveda maggioranze specifiche diverse.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione.

#### **ARTICOLO N. 10**

Il Comitato Coordinatore è composto da sei membri eletti dall'Assemblea fra i Soci Ordinari.

I membri del Comitato Coordinatore non devono aver compiuto il quarantottesimo anno di età al momento della loro elezione, che viene effettuata dall'Assemblea a scrutinio segreto, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e non sono rieleggibili.

Il limite di età di cui al precedente periodo può essere aumentato di un anno, e quindi gli eletti non devono aver compiuto il quarantanovesimo anno di età, su decisione del Comitato Coordinatore che deve essere comunicata in tempo utile ai Soci prima dell'Assemblea, se ricorrono i seguenti casi a-

deguatamente documentati:

1) malattia che abbia interrotto il servizio per almeno cinque mesi in un anno, anche non continuativi:

2) Interruzione del servizio per congedo di maternità o paternità.

Un terzo dei membri del Comitato Coordinatore è rinnovato ogni anno nell'Assemblea dei Soci che approva il Bilancio dell'esercizio.

I Soci che vogliano presentare la candidatura a componente il Comitato Coordinatore dovranno far pervenire richiesta scritta al Segretario, corredata da un breve curriculum sulla attività scientifica svolta, improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea ordinaria.

I membri del Comitato Coordinatore non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento nel corso dell'esercizio di uno o più dei suoi membri, purché in numero non superiore alla metà, il Comitato Coordinatore ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del Comitato stesso fino al limite statutario, scegliendo i sostituti tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'Assemblea in cui è stato eletto il membro, o i membri, del Comitato Coordinatore da sostituire, o in mancanza, con voto preso a maggioranza assoluta dai restanti membri del Comitato.

I sostituti, che abbiano accettato la nomina, rimangono in carica fino all'esaurimento del mandato del componente del Comitato Coordinatore che hanno sostituito.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento nel corso dell'esercizio della maggioranza dei suoi membri, decade tutto il Comitato Coordinatore e, a cura di uno dei membri del Comitato rimasti in carica, o in difetto, del Collegio Sindacale, dovrà essere convocata tempestivamente l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Comitato.

I membri del Comitato Coordinatore non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### **ARTICOLO N. 11**

Il Comitato Coordinatore si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno quattro volte l'anno, di cui due volte in occasione della Assemblea ordinaria di approvazione del Bilancio dell'esercizio e della Riunione Istituzionale e comunque ogni qualvolta il Segretario lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Coordinatore si tengano con tutti o parte degli intervenuti collegati in videoconferenza o teleconferenza o con altri similari sistemi di comunicazione elettronica, a condizione che



siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento dei partecipanti e che:

- sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al presidente della riunione e al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano messi a disposizione di tutti gli aventi diritto i necessari collegamenti telematici per discutere ed esprimere il diritto di voto;

senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente della riunione e il segretario.

I membri del Comitato Coordinatore che, senza giustificato motivo, non partecipano consecutivamente a due Riunioni Istituzionali decadono automaticamente dalla carica.

Le riunioni del Comitato Coordinatore sono convocate dal Segretario con avviso scritto inviato per lettera raccomandata, o per fax, o per posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, il Comitato Coordinatore può essere convocato per telegramma, o per fax, o per posta elettronica, inviata almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Comitato Coordinatore in cui siano presenti il Segretario e tutti i membri del Comitato Coordinatore sono valide anche in mancanza di formale convocazione.

Le riunioni del Comitato Coordinatore sono presiedute dal Segretario, o in sua assenza, da un membro designato dai presenti.

I verbali delle riunioni del Comitato Coordinatore sono redatti da un segretario, anche non componente del Comitato, nominato dal presidente della riunione e devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

I membri del Comitato Coordinatore e il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni collegiali prese.

#### **ARTICOLO N. 12**

Il Segretario dirige l'Associazione, ne ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Segretario spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Segretario convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Coordinatore.

Il Segretario sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Coordinatore.

Il Comitato Coordinatore ed il Segretario possono delegare, ad uno o più componenti del Comitato stesso, parte dei loro poteri in via transitoria o permanente.

**ARTICOLO N. 13**

Il Segretario è eletto a scrutinio segreto dal Comitato Coordinatore scegliendolo tra i suoi due componenti che abbiano alla data della nomina ancora due anni di carica, resta in carica per due esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio della carica e non è rieleggibile.

Il nuovo Segretario deve essere eletto dal Comitato Coordinatore nella sua ultima riunione prima dell'Assemblea annuale che procede alla nomina di due membri del Comitato Coordinatore e del risultato dell'elezione deve darsi tempestiva notizia all'Assemblea a cura del Segretario in scadenza.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento grave, tale giudicato dal Comitato Coordinatore, il Comitato stesso provvede ad eleggere un nuovo Segretario che dura in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Segretario non riceve alcun compenso in dipendenza della carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

**ARTICOLO N. 14**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci con elezione a scrutinio segreto, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Almeno un membro effettivo, che avrà le funzioni di Presidente ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e almeno uno degli altri due membri effettivi e l'altro membro supplente devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, secondo periodo del secondo comma c.c..

Si applicano al Collegio Sindacale le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

Al Collegio Sindacale è demandato il compito di vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabile, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti.

In tal caso tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali dei Conti.

Il Collegio Sindacale esercita, infine, il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed attesta nella propria Relazione accompagnatoria al Bilancio dell'esercizio, che il Bilancio sociale, qualora predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo.

#### **ARTICOLO N. 15**

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con tutti o parte degli intervenuti collegati in videoconferenza o teleconferenza o con altri similari sistemi di comunicazione elettronica, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento dei partecipanti e che:

- sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al presidente della riunione e al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano messi a disposizione di tutti gli aventi diritto i necessari collegamenti telematici per discutere ed esprimere il diritto di voto;

senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente della riunione e il segretario.

#### **ARTICOLO N. 16**

Ogni Socio e ogni membro degli organi dell'Associazione si impegna a tenere una condotta ispirata ai principi generali di competenza professionale, lealtà, etica, imparzialità, integrità e onestà.

Ogni Socio e ogni membro degli organi dell'Associazione si impegna ad evitare ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge o dello Statuto.

I rapporti tra i Soci e tra i membri degli organi dell'Associazione sono improntati a fiducia, rispetto e collaborazione.

#### **ARTICOLO N. 17**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo Patrimoniale di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00), dagli avanzi di gestione che l'Assemblea dei Soci delibererà di imputare a riserva indisponibile in conto aumento del Fondo Patrimoniale

e dalle altre riserve.

L'Associazione ha le seguenti entrate:

- le quote annuali dei Soci, determinate in maniera differenziata in funzione dell'età, ed i contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea;
- i contributi ed i versamenti volontari dei Soci;
- i contributi e le elargizioni liberali di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, Enti ed Organismi pubblici e privati, e di persone fisiche e giuridiche in genere, con esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati;
- le donazioni, i legati, i lasciti, le elargizioni e le sovvenzioni;
- i proventi di gestione;
- ogni qualunque altra entrata.

Le attività ECM possono essere finanziate attraverso l'auto-finanziamento, i contributi dei Soci, i contributi di enti ed istituzioni pubbliche e/o private, i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, purché nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

#### **ARTICOLO N. 18**

E' vietata la distribuzione, anche indiretta ai Soci, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, degli utili ed avanzi di gestione, dei fondi e riserve comunque denominati e del patrimonio dell'Associazione.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie richiamate all'art. 8, terzo comma, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

#### **ARTICOLO N. 19**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO N. 20**

- In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria dei Soci designerà un liquidatore determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, per gli scopi dell'Associazione o per scopi affini, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che ne avrà deliberato lo scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, esclusa, in ogni caso, qualunque distribuzione ai Soci.

#### **ARTICOLO N. 21**

Qualunque controversia, compromettibile per Legge, dovesse insorgere tra i Soci, tra essi e l'Associazione e tra questa ed i membri del Comitato Coordinatore o il Liquidatore, oppu-

re tra i componenti del Comitato Coordinatore, verrà deferita da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi, uno ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

**ARTICOLO N. 22**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Regolamento interno dell'Associazione ed alle norme di Legge in materia.

F.TO: ALESSIO MICHELE GOFFREDO AGHEMO

F.TO: RANIERO VARZI - NOTAIO

Io sottoscritto Dott. Raniero Varzi, Notaio in Roma, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale, dell'atto da me Notaio rogato in data 17.03.2023 rep.n. 74087/17215, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 29.03.2023 al n. 6361 serie 1T modificato dall'art.15 del D.Lgs 235 del 30 dicembre 2010.

Si

rilascia per gli usi di legge.

Roma 4 aprile 2023